

ORIGINALE/~~COPIA~~ DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 77 DEL 25/07/1996

OGGETTO:REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno millenovecentonovantaSEI e questo giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19.55 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato in data 19.07.1996 prot.24081 dal Consigliere Anziano sig. Mario Acampora, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Anziano Sig.MARIO ACAMPORA

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 oltre il Sindaco.
ed assenti n° 4

N. D'Ord.	COGNOME E NOME	P	A	N. D'Ord.	COGNOME E NOME	P	A
	FERDINANDO PINTO				-SINDACO-		
1	ACAMPORA MARIO	SI		12	ESPOSITO ASSUNTA		SI
2	ESPOSITO TORQUATO	SI		13	GARGIULO LUIGI		SI
3	GARGIULO FEDERICO		SI	14	SCARPATI GIOVANNI		SI
4	PALOMBA ROSALBA	SI		15	LANDOLFI LUIGI		SI
5	IACCARINO SAVERIO	SI		16	DE ROSA ANTONINO		SI
6	MAURO LUIGI	SI		17	VENANZIO PIETRO		SI
7	SCHIAZZANO MAURIZIO	SI		18	CUOMO GIUSEPPE		SI
8	IACCARINO GIOVANNI	SI		19	MILANO GAETANO		SI
9	PATURZO ANTONINO	SI		20	ATTARDI RAFFAELE		SI
10	DE LIZZA ANTONIO		SI				
11	FIorentino VINCENZO	SI					

Giustificano l'assenza i Sigg. Consiglieri:CUOMO - GARGIULO FEDERICO
ESPOSITO ASSUNTA - DE LIZZA

Partecipa il VICE Segretario Generale Dott. ROBERTO CASTELLANO
Incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Presidente, cede la parola al relatore Dr. Luigi Mauro, il quale illustra l'argomento e propone alcune modifiche e integrazioni al testo agli atti.

Il Presidente apre la discussione.

I vari interventi sono integralmente riportati nel resoconto trascritto dai nastri registrati, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Uditi il riferimento del consigliere mauro e i vari interventi;
-Ritenuto di approvare le seguenti integrazioni e modifiche alla proposta agli atti:

-All'art. 1 - 2° capoverso è sostituito dal seguente: "Essa garantisce la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplina l'attività e il comportamento dei cittadini, tutela l'integrità del pubblico demanio e quello di un decoroso svolgimento della vita cittadina";

-All'art. 11 - le parole: "sono tassativamente vietate" sono sostituite con: "devono essere preventivamente autorizzate";

-All'art. 22 - A 2° cap, si aggiungo le parole: "nonchè la raccolta dei rifiuti". Si aggiunge il seguente 3° capoverso: "Nel caso di esercizi chiusi per un periodo di tempo, si applica il 1° capoverso";

-L'art. 24 viene abrogato non ricorrendo i presupposti;

-All'art. 36 - 2° cap. - si eliminano le parole: "e comunque visibili dal suolo pubblico";

-All'art. 40 - 2° cap. si sostituiscono le parole: "per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani", sono sostituite con le parole: "nell'orario consentito";

-All'art. 44 - si aggiunge il seguente 5° cap. "E' fatto obbligo inoltre provvedere all'estirpazione di erbe da tutti i muri di cinta per tutte le superfici";

-All'art. 50 - dopo le parole "comprese le abitazioni" si aggiungono le parole: "dopo le 23,30 nel periodo estivo e dopo le ore 22,00 nel resto dell'anno";

-All'art. 55 - Si elimina il 1° capoverso;

-All'art. 57 - si aggiungono le parole: "con le limitazioni previste dall'art. 50";

-All'art. 103 - il 2° capoverso è sostituito e integrato come segue: "Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Nel caso di oblazione, nel termine di 15 gg. dalla notifica del verbale è possibile definire la sanzione mediante il pagamento di 1/6 della sanzione massima";

-Visti i pareri resi ex lege 142/90 che si allegano;

-Con voti favorevoli 16 su 16 consiglieri presenti e votanti, per l'allontanamento del consigliere Paturzo, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, il Regolamento di Polizia Urbana, nel testo allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale e con le modifiche ed integrazioni specificate in premessa.

Si dà atto che il regolamento è composto da 108 articoli.
RC.ae





Città di Sorrento

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Q

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

CAPO I. - disposizioni GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II. - disposizioni GENERALI

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 Modalita' per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 Installazione di tende solari
- Art. 10 Installazione di vetrine
- Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 12 Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 Mercati di gente d'affari
- Art. 14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 15 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 16 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 17 Collocamento di condutture

CAPO III. - nettezza dei centri abitati

- Art. 18 Disposizioni di carattere generale
- Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 21 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 22 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 23 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 24 Sgombrò della neve
- Art. 25 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 26 Divieto dell'esercizio di attivita' artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 27 Pulizia delle vetrine
- Art. 28 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 29 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 30 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 31 Manutenzione degli edifici
- Art. 32 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 33 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 34 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 35 Depositi in proprieta' privata
- Art. 36 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 37 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 38 Bagni
- Art. 39 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 40 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 41 Viali e giardini pubblici
- Art. 42 Vasche e fontane
- Art. 43 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralita'
- Art. 44 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico



CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

- Art. 45 Inquinamento acustico
- Art. 46 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 47 Impianti di macchinari
- Art. 48 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 49 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 50 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 51 Uso di strumenti sonori
- Art. 52 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 53 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 54 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 55 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 56 Suono delle campane
- Art. 57 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 58 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 59 Carovane di nomadi

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 60 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 61 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 62 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 63 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 64 Fucine e forni
- Art. 65 Uso di fiamma libera
- Art. 66 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 67 Animali pericolosi - Cani
- Art. 68 Strumento da taglio
- Art. 69 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 70 Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 71 Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 72 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 73 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 74 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 75 Materiale di demolizione
- Art. 76 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 77 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 78 Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- Art. 79 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII. - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 80 Orari degli esercizi
- Art. 81 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 82 Vendita e scorta delle merci
- Art. 83 Vendita del pane
- Art. 84 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 85 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 86 Esalazioni di merce
- Art. 87 Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 88 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 89 Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII. - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 90 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 91 Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 92 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 93 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art. 94 Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX. - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 95 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 96 Esercizio di guide pubbliche
- Art. 97 Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 98 Addetti al trasporto bagagli
- Art. 99 Baracche per pubblici spettacoli
- Art. 100 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X. - VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 101 Cortei funebri
- Art. 102 Processioni - Manifestazioni

CAPO XI. - SANZIONI

- Art. 103 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 104 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 105 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 106 Sospensione delle licenze

CAPO XII. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 107 Disposizioni transitorie
- Art. 108 Entrata in vigore



CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Essa attende alla tutela dell'integrita' del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la liberta' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunita', disciplinando l'attivita' e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitu' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attivita' sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorita' giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facolta' di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II.
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque e' disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonche' da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6.

Modalita' per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessita' e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorita' Comunale, la quale puo' subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalita' ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorita' Comunale potra' provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilita' di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della citta' di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovra' essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, puo' essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sara' precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalita' consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale puo' negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilita' e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9.
Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. .

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare .

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando cio' sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10.
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Art. 12.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, ed e' consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalita' per esso stabiliti.

Art. 13.
Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in localita' dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 14.
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e anticendio da parte dei competenti organi.

Art. 15.

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III.
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitu' di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 19.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di cafe', bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 22.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 23.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovra' essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sara' loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilita' di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 24.
Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessita' verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potra' essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 25.
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 26.
Divieto dell'esercizio di attivita' artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attivita' o mestiere sul suolopubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorita' competente

Art. 27.
Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine e' consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 28.
Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potra' essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indichera' le strade da percorrere e le modalita' da adottare.

Art. 29.
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale

Art. 30.
Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico e' vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV.
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31.
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 32.
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 33.
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 34.
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 35.
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 36.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 37.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sara' consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 38.

Bagni

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico e' vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorita' comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorita' competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui e' permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate localita'.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltreche' dalla competente autorita' marittima, anche da quella comunale.

Art. 39.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto e' prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, e' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 40.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui e' previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art. 41

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici e' vietato

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola,
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli,
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie,
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti,
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi.

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Citta'.

Art. 42.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimita' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 43.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralita'

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla careggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralita'.

Art. 44.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprieta' privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potra' essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V.
QUIETE PUBBLICA

Art. 45.
Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 46.
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non e' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, e' vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attivita' qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessita' contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco puo' ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perche' le industrie e le attivita' rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilita' della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorita' comunale puo' vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potra' essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attivita' che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 47.
Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi e', di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorita' comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovra' presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovra' essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovra', pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonche' atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovra' essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia gia' stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta e' fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sara' revocato quando:

- si verifichino incompatibilita' con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, ne' a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che cio' non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovra' essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.



Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 48.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 49.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 50.

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 51.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene e' consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, e' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 52

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 53.
Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od e' ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto piu' di 15 minuti, ne' successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, e' vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 54.
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonche' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 55.
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potra' essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 56.
Suono delle campane

Il suono delle campane e' proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 57.
Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attivita' non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 58.
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20. Il suono degli apparecchi dovra', pero', essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 59.
Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi e' consentita solo alla periferia della Citta' e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorita' comunali.



CAPO VI.
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonche' depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorita' comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potra' essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e cosi' pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 61.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entita' e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 62.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sara' concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie e di reticolati in ferro a maglia fitta, cosi' da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovatisi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunte del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilita' di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovra' essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Art. 63.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da piu' di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterra' di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 64.

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilira' le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovra' adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provochera' la revoca di essa.

Art. 65.

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovra' essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere

Art. 66.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno puo', senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falo' e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale dettera' le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 67

Animali pericolosi - Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumita' dei cittadini non potranno essere introdotti in citta' se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione

I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune ai proprietari dei cani. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio.

Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone.

I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra e' descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorita' comunali

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli

Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati

Art. 68.
Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 69.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non puo' effettuarsi se alle estremita' non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 70.
Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 71.
Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 72.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione puo' prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 73.
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprieta' privata soggetta a servitu' di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorita' comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 74.
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terra' acceso ed affisso uno o piu' lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, il ponte di lavoro sara' cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 75.
Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 76.
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 77.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 78
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le localita' private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprieta' vi siano piu' accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovra' provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 79.
Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico e' vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
 - 2) salire e scendere quando la vettura e' in moto;
 - 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in localita' diverse da quelle stabilite per le fermate.
 - 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - 7) occupare piu' di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - 8) sputare all'interno delle vetture;
 - 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - 12) portare cani o altri animali;
 - 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicita' o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorita' comunale, chiedere l'elemosina
- Nelle vetture autofiloviarie e' fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
- Il persona di servizio sugli autobus deve:
- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione.
 - 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII.
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 80.
Orari degli esercizi

I titolari di attivita' commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 81.
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 82.
Vendita e scorta delle merci

In nessun caso puo' essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 83.
Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantita' richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualita' e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 84.
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, e' vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonche' di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Art. 85.
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualita', il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 86.
Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perche' vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonche' l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 87.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 88.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

Art. 89.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.



CAPO VIII.
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' consentito nelle localita' e nei giorni stabiliti dalle autorita' comunali.

Art. 91.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attivita' dovra' darne partecipazione all'Autorita' comunale.

Art. 92.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui e' vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 93.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) e' soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 94.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidita', nettezza e decenza.

Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto ne' superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 95.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 96.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida e' subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco.

Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione GUIDA AUTORIZZATA.

Art. 97.

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 98.

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione portabagagli.

Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Art. 99.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato

Ai concessionari e' vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario

Art. 100.

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti


Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia municipale.



CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 101.
Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario piu' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorita', i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 102.
Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.



CAPO XI
SANZIONI

Art. 103.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. ad un massimo di L.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento e' ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perche' non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. * 2

Art. 104.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco puo' ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N. 142, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 105.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorita' competente.

Art. 106.

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sara' inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attivita' specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosita' del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione

La sospensione si potra' protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 107.
Disposizioni transitorie

(1) Nota Prevedere la particolare disciplina per quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del regolamento, fissando il termine per la regolarizzazione delle stesse in base alle nuove norme.

.....
.....
.....
.....

Art. 108.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.



COMUNE DI SORRENTO

(Provincia di Napoli)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL:

25 LUG. 1996

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 53 L. 142/90)

Accertata la regolarità dell'istruttoria
si esprime parere favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 53 L. 142/90)

Visto con parere favorevole

Li 26-7-1996

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE EX ART. 55 - 5° comma L. 142/90

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di L.

Sul Capitolo..... del Bilancio corrente.

IL RAGIONIERE CAPO

PARERE DI LEGITTIMITA' (ex art. 53 L. 142/90)

Visto con parere favorevole, *retto solo l'adempimento e revisione
della legittimità speciale più recente*

Li 18/7/96

IL SEGRETARIO GENERALE



Acampora Mario

Prossimo argomento, regolamento di Polizia Urbana, Consigliere Mauro o il Sindaco,
chi ...

Mauro Luigi

Anche questo argomento è stato portato preliminarmente, è stato in parte sollecitato dagli istruttori direttivi del Comando di Polizia Municipale per un'esigenza di carattere generale, perchè il precedente regolamento risale al 1952 ed era un regolamento che ovviamente richiamava le esigenze di una società o di una città la cui economia possiamo noi fare riferimento a quello che era il 1952. La realtà di Sorrento per certi versi positivi, per altri meno, è variata nel corso degli anni, quindi è necessario adeguare anche gli strumenti operativi nei confronti sia per quelli che li devono osservare sia nei confronti di coloro che li devono far osservare. Basta pensare che ai fini anche dell'attuazione delle sanzioni che il Comando di Polizia Municipale andava ad attuare si faceva riferimento al precedente regolamento era dell'ordine delle centinaia di lire mentre, diciamo, una norma di carattere sanzionatorio per certi problemi che riguardano l'ambiente, la tutela del territorio, la convivenza civile in genere, invece devono avere degli strumenti sia di carattere normativo, ma anche di carattere sanzionatorio adeguate all'entità della contravvenzione che viene ad essere elevata. Quindi, tra l'altro questo argomento è stato portato all'attenzione delle organizzazioni sindacali, una prima seduta, successivamente c'è stato un incontro con i dirigenti ed un incontro anche, come riferisco, della conferenza dei capigruppo. Si è ritenuto sulla bozza che è stato già oggetto di osservazione di apportare alcuni correttivi per renderla diciamo più aderente alle nostre esigenze. Segretario quella minuta che vi ho dato ieri ... no, regolamento di Polizia Urbana ... sì, per venire incontro anche ad una giusta osservazione del Consigliere Attardi, all'art.1 che poi richiamava, nei principi generali, anche lo stesso statuto del Comune di Sorrento, si metteva come al centro della disciplina, si parlava della, mi ricordo questa parola, della centralità della persona, e quindi diciamo tutta l'attività di carattere normativo deve essere funzionale a questa forma di particolari attenzioni per quello che è i diritti

e i doveri dei cittadini. Quindi pertanto si propone di modificare l'art.1 nel modo seguente, la "di Polizia Urbana", il primo comma, rimano lo stesso; "è disciplinato dal presente regolamento delle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 08/06/1990 n° 142", poi dice "essa attende, essa garantisce la libertà di singoli da libero arbitrio di altri contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della Comunità, disciplina l'attività ed il comportamento dei cittadini, tutela l'integrità del pubblico demanio comunale e quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina". Questo sarebbe il secondo comma. "Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici i canali e i fossi fiancheggianti le strade". C'è un'altra modifica che riguarda l'art.11 e per quanto riguarda l'esposizione di merce e derrate all'esterno dei negozi, dice "le occupazioni del suolo e spazio pubblico per l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi devono essere preventivamente autorizzate", in precedenza si recitava "sono tassativamente vietate"; quindi togliamo le parti che riguardano questo divieto con l'autorizzazione. L'art.24 dice, dovremmo ... viene abrogato il secondo comma, tutto l'art.24 viene abrogato perchè riguarda lo sgombrò della neve, questo è un caso in cui, fortunatamente, o sfortunatamente per gli sportivi, non avviene nella nostra città, quindi poichè questo ha come base un regolamento di carattere generale, nella stesura era stata indicata anche questa ipotesi. Poi c'è l'art.40 del Regolamento che parla di queste, dice, pattumiere e recipienti con rifiuti, "è vietato depositare o porre in luoghi pubblici od aperto al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizia od altri oggetti, è solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso alla propria abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici nell'orario consentito, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi". Poi c'è l'art.50, un'altra modifica, rumore nei locali pubblici e privati, "nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possono recare comunque disturbo ai vicini, a tale limitazione è pure oggetto l'uso degli apparecchi radiotelevisivi". C'è quello di adeguarlo sia alla normativa, decreto ministeriale del 1991, ma anche alle

ordinanze, nel senso di indicare come termine ultimo per quanto riguarda i suoni nei locali pubblici e privati, fino alle 23:30 nel periodo estivo, e fino alle ore 22:00 nel periodo invernale. C'è l'art.55 invece, un'altra modifica, bisognerebbe togliere e vietare il primo comma, che sembrerebbe un po' penalizzare chi detiene i cani nei condomini, dice "è vietato nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini di cani o di altri animali", quindi in questo caso, quello di abrogare il primo comma dell'art.55 e consentire a chi gli fa piacere la detenzione di cani, nell'accezione di animali domestici, di poter tenere, non altri tipi di animali, comunque di poter avere la detenzione nelle abitazioni. Poi c'è l'art.103, ultimo, che riguarda l'aspetto sanzionatorio, non erano stati indicati nella seconda stesura, nella prima c'era, l'entità delle sanzioni. "Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di lire 200'000 ad un massimo di lire 1'000'000. Nel caso di oblazione del termine di 15 giorni dalla notifica del verbale è possibile definire la sanzione mediante il pagamento di un sesto del massimo della pena". Tutto questo viene fatto per evitare la formazione di un contenzioso, di mettere in condizione chi eventualmente incorre nella violazione di poterla definire per via breve ed evitare poi una contestazione di carattere anche giudiziario. Diciamo, queste erano le variazioni anche rispetto al testo che vi è stato proposto. Giusto per dare una maggiore informazione volevo dire, il Regolamento di Polizia, ci sono al primo comma, al primo capo, delle disposizioni di carattere generale, che riguardano l'inquinamento di tipo atmosferico, l'occupazione di suolo pubblico, le modalità per il carico e lo scarico delle merci, lo scarico di rottami e detriti, collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali nell'area pubblica ecc. Il secondo capo riguarda l'igiene e la sanità, quindi la nettezza dei centri urbani. Il capo quarto parla del decoro dei centri urbani, quindi la manutenzione degli edifici, il collocamento dei cartelli, il collocamento di targhe, l'adornamento esterno dei fabbricati. Il capo cinque riguarda la quiete pubblica, quindi gli articoli vanno da 45 a 59. Il capo sei, norme di sicurezza negli abitati. Il capo sette, disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici. Il capo otto, disposizioni per il commercio su aree pubbliche.

Il capo nono, disposizioni per i mestieri girovaghi. Il capo dieci, variazioni di famiglia, manifestazioni con cortei. Il capo undici, le sanzioni.

Iaccarino Giovanni

Io vorrei proporre delle altre modifiche. Innanzitutto all'art.16, dove dice al secondo comma, "è assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini e di trampoli". Io vorrei abrogare l'uso di trampoli, cioè consentire che sia permesso ...

Acampora Mario

... l'uso dei pattini. In America è diventato un problema, adesso, la gente che va sui pattini, ve bene, noi stiamo ancora all'inizio, però l'avremo sto' problema, perchè sono di una pericolosità unica ... no, è la verità, noi stiamo ancora cent'anni indietro, ma dove, ad esempio, li usano quotidianamente, ho letto, che in America ci sta un macello ...

Iaccarino Giovanni

Allora, l'uso dei pattini. Poi ci sta l'art.22, al secondo comma, dove dice "ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio" ...

Acampora Mario

Questa è una buona consuetudine ...

Esposito Torquato

A questo punto bisognerebbe fare una precisazione, provvede alla pulizia ma anche alla raccolta dei rifiuti, perchè generalmente i rifiuti vengono depositati a qualche metro di distanza, oppure al di sotto dei marciapiedi e così via.

Iaccarino Giovanni

Però dovremmo poi aggiungere che anche quando i negozi sono chiusi, cioè quando i negozi sono chiusi devono essere tenuti lo stesso puliti dal proprietario, perchè ci sono

alcuni negozi che non vengono fittati, non vengono lasciati, che diventano indecenti ... all'art.36, dove dice "è vietato sciorinare, distendere e appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico" e fin qua ci siamo, poi "e comunque visibili dal suolo pubblico". Cioè noi rischiamo di far togliere anche la biancheria che viene messa sull'attico sui lastrici ecc. ecc. ... FINE LATO A CASSETTA NUMERO 1 ... Poi per quanto riguarda l'art.44, "recinzione dei terreni confinanti col suolo pubblico", quello là di mettere l'obbligo di, comunque, tener puliti i muri, quindi di estirpare l'erba ecc. ecc. ... Art.44, di aggiungere "è fatto obbligo, inoltre, di provvedere all'estirpamento ..." no, si aggiunge al quinto comma, all'art.44 si aggiunge un ulteriore comma, "è fatto obbligo, inoltre, di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo i muri di cinta, per tutta la lunghezza e l'altezza", in modo che evitiamo di fare l'ordinanza ...

Acampora Mario

Allora, il Consigliere Attardi voleva la parola, prego.

Attardi Raffaele

Volevo un attimo precisare quello che è stato, o meglio quello che è il mio spirito su questo Regolamento. Faccio una premessa, c'è una tendenza internazionale che è quella di togliere di mezzo i regolamenti. Perché? Perché non è compito dell'Ente Pubblico, sia esso Stato o Amministrazione, andare a regolamentare cose che poi in definitiva o sono regolamentate da leggi dello Stato, o sono in qualche modo, possono essere regolamentate meglio da quelli che gestiscono determinate attività. Si sta passando progressivamente, anche se con una certa lentezza, da quella che è una visione della Pubblica Amministrazione come chi mette la sanzione perché il cittadino non rispetta determinati standard, ad un altro tipo di visione, cioè ad una Pubblica Amministrazione che detta le regole per assicurare il buon funzionamento dei servizi. Questo è, ovviamente, un processo lungo che è appena iniziato in Italia ma che

oramai, diciamo, si sta espandendo in tutti i settori, perchè se andiamo a guardare le normative ultime sul controllo ambientale, le coodit dicono proprio questo, non si deve più andare a guardare il risultato finale di un processo ma cominciare dall'inizio, che cosa metto in questo processo, perchè da quello che metto già posso più o meno risalire a quelli che saranno i risultati finali. Lo stesso per la sicurezza; lo stesso, poi, per quanto riguarda la qualità. C'è un fatto fondamentale quando si segue questa linea, bisogna fissare un valore di riferimento, cioè io da chi parto per stabilire le regole? Allora la cosa principale è mettere al primo punto, sempre, l'utente, il cittadino, il cliente. Quindi perciò io facevo l'osservazione che nessun regolamento comunale può essere valido se non parte dal presupposto che bisogna mettere davanti a tutto le esigenze dei cittadini. Guai se noi facciamo un regolamento per aumentare le sanzioni, andiamo a creare un altro meccanismo attraverso cui si ripete quello che è un aspetto deteriore dello Stato, cioè lo Stato che è lì perchè bisogna castigare a qualcuno. Quindi questo è stato il primo motivo, diciamo, per il quale io ho voluto che ci fosse al primo posto nel regolamento comunale il cittadino. D'altro canto anche dalla discussione che stiamo facendo stasera si vede poi che se in un regolamento si vogliono andare a mettere tante cose di dettaglio, bisogna avere poi l'accortezza di andare a prevedere e a regolamentare tutto, anche come si devono stendere i panni, come si devono pulire i giardini, ecc. ecc., il che è quasi una fatica di Sisifo. Allora una logica sarebbe stata: mettiamo prima le esigenze dei cittadini, dettiamo delle regole di comportamento, e ci sono delle norme internazionali sulla situazione della qualità, che determinano un certo tipo di struttura di tutti questi regolamenti, prevedendo, non solo quello che si può fare e quello che non si deve fare, ma anche come deve funzionare tutto questo meccanismo. Mi spiego meglio, a questo punto non ci troveremmo più di fronte ad un regolamento, ma di fronte ad un manuale che potrebbe, ipoteticamente definirsi Manuale di Qualità della Polizia Urbana. Io lo dico perchè mi piace parlare, però mi rendo conto che quando uno ha un regolamento fermo agli anni '50, prima di passare al Manuale Qualità è meglio forse che fa un regolamento più aggiornato; però, indubbiamente, anche in questo caso noi ci troviamo di fronte ad un regolamento amministrativo che nasce concettualmente

secondo schemi vecchi ed è carente anche in alcune cose, diciamo, noi perchè poi notiamo questa conflittualità che spesso c'è fra gli operatori della Polizia Urbana e i cittadini ? Proprio perchè sono costretti gli operatori, nonostante la loro buona volontà e nonostante quella che può essere la predisposizione personale, ad atteggiarsi nei confronti del cittadino sempre come repressore, perchè se noi facciamo un regolamento che prevede una serie di repressioni, chi opera in quel settore non può che agire di conseguenza. Quindi, diciamo, questo regolamento non risolverà questo problema che c'è nella Città e che, secondo me, deve essere comunque motivo di riflessione per l'Amministrazione, perchè noi vogliamo mettere tutti nelle migliori condizioni di operare, gli operatori della Polizia Urbana, i cittadini, ed eliminarla possibilmente questa conflittualità, perchè non ci deve essere, ma se non andiamo verso strutture più adeguate, più moderne, la ripeteremo continuamente nel tempo. Un'altra cosa che prevede, poi, il riferimento alle norme sulla qualità, è che quando noi scriviamo un regolamento, o un manuale per meglio dire, ci dobbiamo poi sempre porre noi il problema di poter verificare se quello che abbiamo scritto viene poi attuato secondo come noi lo prevediamo; esistono proprio delle tecniche che si chiamano rivedifiche ispettive per cui io faccio un manuale e poi verifico, periodicamente, se viene attuato o meno. Anche questo aspetto, purtroppo, in questi tipi di regolamento, che sono poi quelli comuni nella Pubblica Amministrazione, quindi non è affatto una critica all'attuale Amministrazione quella che faccio, ma soltanto uno stimolo a guardare le cose in una maniera concettualmente diversa, questo tipo di approccio nel nostro regolamento non c'è. Cioè alla fine noi non sapremo mai con continuità, cioè attraverso un meccanismo automatico, se tutte le cose che andiamo ad imporre nel regolamento vengono poi costantemente soddisfatte nella pratica comune. Lo potremmo sapere solo andandoci a contare le contravvenzioni, però ancora una volta, se arriviamo a questo, è sempre una visione repressiva dell'attività della Polizia Urbana che io penso debba essere in qualche modo superata. Allora io concludo questo mio ragionamento dicendo: io sono, come al solito, rispettoso delle esigenze di chi deve amministrare, e chi deve amministrare non può amministrare bene con un regolamento vecchio degli anni '50, quindi voto favorevolmente al regolamento

proposto, però invito anche l'Amministrazione, superando questa logica dell'emergenza che continuamente traspare da tutti gli atti che stiamo vedendo da sette mesi a questa parte in questo C.C., invito l'amministrazione a fare un passo in più, cioè a prevedere già da adesso la redazione di quello che potrebbe teoricamente definirsi un manuale della qualità del servizio di polizia urbana e che abbia come obiettivo il soddisfacimento sia delle esigenze dei cittadini, sia delle esigenze degli stessi operatori del settore. Approfitto di questa occasione anche per dire che qui sono usciti sul giornale anche accuse o diciamo, considerazioni poco lusinghiere sul corpo dei V.V.U.U. e su alcuni, diciamo, settori dei V.V.U.U. in particolare. Io penso che di fronte ad atteggiamenti di questo tipo l'Amministrazione debba prendere una posizione ufficiale, perchè non si può lasciare, diciamo, allo sbando il settore, cioè io per quanto mi riguarda ritengo che ogni critica che viene rivolta è sempre, diciamo, senza fondamento fino a quando non si dimostra attraverso un'indagine, una verifica concreta che le osservazioni fatte non rispondono a verità. Perciò a maggior ragione, l'Amministrazione non può, di fronte a problemi che vengono sollevati, rimanere inerte, deve fare la sua azione che è quella di tutela prima di tutto degli operatori per vedere se non ci siano state delle falsità in quello che si è detto, e poi, attraverso le sue verifiche, se dovesse trovare qualcosa che non va, deve eliminare le cause di questo disagio, perchè noi non possiamo accettare una cultura qualunquistica in cui ognuno si sveglia e ritiene di potersi scagliare, diciamo, contro l'uno o contro l'altro. Criticare, diciamo, certi tipi di organizzazione dal punto di vista strutturale è ovviamente auspicabile, perchè si deve sempre tendere a migliorare, però far trascendere la polemica su considerazioni di carattere personale è qualche cosa che l'Amministrazione Comunale non deve assolutamente consentire che avvenga.

Acampora Mario
Prego Consigliere Mauro

Mauro Luigi


Io non sono a conoscenza del, tra l'altro forse sono un po' distratto, di queste osservazioni o articoli sulla stampa, quindi mi riservo di acquisire questa documentazione, ma io ritengo che in ogni caso il comportamento dei V.V.U.U. al di là delle difficoltà obiettive nelle quali talvolta si trovano ad operare, sia nei vari settori, sia di carattere normativo, sia per un carattere che attiene anche al particolare momento di attenzione che c'è, da parte del paese, sui problemi della viabilità, sui problemi dell'abusivismo in genere e che può prestare, diciamo, l'attenzione da parte di qualcuno di fare delle osservazioni, quindi credo che questo fenomeno non ci sia e quindi come tale, se ci sarà, sarà data adeguata attenzione. Al di là di questa osservazione, io se non ci sono altri interventi ritengo che, facendo proprie nella proposta le integrazioni così come indicate dal Consigliere Iaccarino, integrerei la proposta anche sulla data di entrata in vigore del regolamento, indicando l'1 gennaio 1997, tra l'altro è opportuno anche che questo, diciamo, articolato regolamento che viene fatto possa poi formare oggetto di una illustrazione più succinta nella quale possa servire per dare quelle informazioni puntuali ai cittadini ed agli operatori, per evitare, diciamo, eventuali contestazioni. Io mi auguro che contravvenzioni non ne siano mai elevate, il che vuol dire che ci sarà da parte dei cittadini una puntuale osservanza delle disposizioni che sono state emanate.

Acampora Mario


Bene, passiamo alla votazione. Sì, sì, gli assenti sono assenti ... ah, siete presenti ?
Bene, grazie, allora chi è favorevole alzi la mano. Allora tutti presenti al momento
tranne ... sedici, perfetto.

Del che è verbale

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **2 AGO. 1996** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi è rimasta fino al **7 AGO. 1996**

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ giorno _____ e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio **7 AGO. 1996**
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio
IL SEGRETARIO GENERALE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO



- Spedita al C.R.C. il **2 AGO. 1996**
- Ricevuta dal C.R.C. il _____
- Annullata - Vistata con provv. dal C.R.C. n° _____ con n° **25333**
- (Prot. Comune n _____ del _____ del _____)
- Richiesta chiarimenti - riesami dal C.R.C. con provv. **2050/11** dell' **8.8.96** v. **63**
- (Prot. Comune n° **6135** del **12.8.96**
- Chiarita con atto n. **98** del **30.9.96**
- Chiarita con nota n° _____ del _____
- (Prot. Comune n. _____ del _____)
- Riesaminata con delibera n. _____ del _____
- Revocata - modificata con delibera n. _____ del _____

REGIONE CAMPANIA

SEZIONE PROVINCIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI NAPOLI

Prot. N. 2050/2
Seduta del 1. 8. 96
Verb. N. 63 dec. N.

Prot. 27119
26 AGO. 1996

LA SEZIONE DI CONTROLLO

VISTA la deliberazione del C.C. di Sanremo
N. 77, in data 25. 7. 96, concernente: "Regolamento"

Politica urbana
RILEVATO che occorre che il segretario generale
integri il testo di legge di delega, uso
dei sensi dell'art. 53 l. n. 142/90, con
i riferimenti normativi e le disposizioni
di legge di cui non si rende conto
nel regolamento in esame

RITENUTO, pertanto, di dover chiedere chiarimenti ed elementi integrativi all'organo deliberante;
VISTI gli artt. 45 e 46 della legge 8.6.90 n. 142 nonché gli artt. 4 e 20 della Legge Regionale 14.6.93 n. 21

DISPONE

L'ENTE è invitato a fornire chiarimenti
ed elementi integrativi sui rilievi sopracitati, con la espressa avvertenza che la esecutività della delibe-
razione stessa rimane sospesa, ai sensi dell'art. 46, 4 comma, della legge n. 142/90.

IL RELATORE
F. T.

IL PRESIDENTE
F. T.

IL SEGRETARIO
F. T.

Al Sig. SINDACO di Sanremo
per l'esecuzione
e p.c.: Al Sig. PREFETTO di

p.c.c. IL SEGRETARIO

